

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Puglia, Lecce, I Sezione, ordinanza 9 gennaio 2008, n. 12

È illegittima la revoca di un assessore non dimissionario motivata con riferimento alla necessità di nominare una giunta c.d. "tecnica" a seguito delle dimissioni di altri componenti.

Omissis

Considerato che le dimissioni presentate da altri componenti della Giunta non giustificano di per sé la revoca dell'assessore che non ha aderito al medesimo comportamento abdicatorio;

Considerato che l'annunciata composizione della Giunta con elementi a scelta c.d. "tecnica" non può essere neppure essa ragione di per sé valida e sufficiente a togliere la legittimazione alla gestione della cosa pubblica ai consiglieri eletti direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo dagli stessi proposto agli elettori con l'adesione ad una lista;

Considerato, nel caso, che la revoca del ricorrente assessore non reca alcun rilievo a lui riferibile né in termini di venuta meno della fiducia con il Sindaco, né in termini di sua inadeguatezza a svolgere nell'interesse pubblico l'attività ad esso conferita con la nomina;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

Accoglie (...) la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende la revoca impugnata.

Omissis